

Comune di Abbadia San Salvatore

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO A VANTAGGIO DEL COMUNE

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 05/09/2014
Modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 13/10/2015*

Sommario

Oggetto e finalità del regolamento - Principi generali	3
Criteri generali di impiego	3
Modalità e criteri di affidamento degli incarichi	4
Provvedimento di incarico	4
Forme di riconoscimento per le attività realizzate	5
Requisiti soggettivi.....	5
Qualificazione giuridica dell'incarico	5
Modalità organizzative	5
Prevenzione dei rischi	6
Doveri dei volontari	6
Trattamento dei dati personali.....	6
Sperimentazione	7
Disposizioni transitorie e finali	7

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento - Principi generali

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'impiego istituzionale del volontariato per attività di pubblico interesse, connesse allo sviluppo e alla diffusione dei servizi di pubblica utilità di competenza comunale.
2. Il volontariato, così come disciplinato dal presente regolamento, è definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, da cittadini a favore di singole persone, nuclei o gruppi e/o a favore del patrimonio comunale.
3. Il volontariato è espressione di partecipazione, di responsabilità e di solidarietà e può essere strumento per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali del Comune.
4. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da chi ne beneficia direttamente.

Art. 2

Criteri generali di impiego

1. L'attività di volontariato sarà svolta esclusivamente da persone che offrono il proprio spontaneo impegno, sia individualmente che in gruppo.
2. I volontari potranno realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, finalizzati a:
 - integrare o incrementare gli standards manutentivi garantiti dal Comune;
 - migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi pubblici urbani;
 - assicurare la fruibilità e l'utilizzo collettivo di spazi o di edifici pubblici.
3. Le attività di volontariato sono individuate nei seguenti settori di intervento:
 - supporto alle attività della **BIBLIOTECA COMUNALE, DEI CENTRI SOCIALI, RICREATIVI, CULTURALI** e dei **SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI**;
 - interventi di piccola manutenzione e/o piccoli lavori:
 - **NELLE SCUOLE**;
 - **NEGLI EDIFICI E NEL PATRIMONIO COMUNALE IN GENERE**;
 - supporto per l'organizzazione e l'allestimento:
 - **DI MANIFESTAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE**;
 - **DI EVENTI E SPETTACOLI** ;
 - sorveglianza, pulizia e piccola manutenzione:
 - **CIMITERO COMUNALE E SUE PERTINENZE**;
 - **STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI**;
 - **AREE VERDI, DELLE FONTANE E FONTANELLE**;
 - **AIUOLE e FIORIERE**, compresa l'eventuale piantumazione di essenze e fiori (adozione)
 - **MARCIAPIEDI E PIAZZE** (pulizia anche in caso di neve);
 - accompagnamento alunni per servizio di **TRASPORTO SCOLASTICO**;
 - costituzione e sviluppo degli sportelli territoriali per la volontaria giurisdizione della Provincia di Siena.

4. La Giunta Comunale, qualora ne ravvisi l'opportunità, può ampliare detti ambiti di intervento con apposita deliberazione, anche a seguito di proposte formulate direttamente da cittadini volontari.

5. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini a interventi di cura e manutenzione di beni comuni urbani, quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'Ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva o alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

6. Gli interventi di cura e manutenzione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile, in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati.

Art. 3

Modalità e criteri di affidamento degli incarichi

1. Il Comune pubblica, con cadenza annuale, l'elenco degli spazi, degli elementi di arredo urbano, degli edifici e dei servizi che possono formare oggetto di attività di volontariato, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini.

2. Il Sindaco, in base alle esigenze e necessità di cui al punto precedente, a mezzo di apposito **AVVISO** invita i cittadini interessati a prestare la propria disponibilità per l'affidamento di incarichi di volontariato, istituendo un apposito Albo ove saranno iscritti tutti coloro che vorranno collaborare con il Comune di Abbadia S. Salvatore.

2. I cittadini che intendono offrire la propria opera di volontariato dovranno presentare le domande entro il termine stabilito nel predetto avviso, utilizzando esclusivamente il modello che sarà predisposto dal Comune. E' peraltro ammessa la presentazione delle domande in ogni periodo dell'anno. Le stesse saranno tenute in considerazione in caso di sostituzione di altri volontari o di esigenze di nuove collaborazioni, sopravvenute nel corso dell'anno.

3. Costituisce condizione vincolante per l'affidamento degli incarichi la preventiva ed integrale accettazione **scritta** del presente Regolamento, da parte di ogni volontario.

4. Il provvedimento di incarico al volontario sarà adottato a cura del Responsabile del Servizio nel quale ricade l'attività da svolgere. Con un unico provvedimento si potranno incaricare più volontari.

5. Gli incarichi conferiti saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune, al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

6. Al volontario potranno essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta, purché preventivamente autorizzate dal Responsabile del Servizio.

7. Le attività svolte dai volontari ai sensi del presente regolamento sono assimilate a quelle effettuate dal Comune stesso.

Art. 4

Provvedimento di incarico

1. Il provvedimento di incarico è l'atto con il quale il Comune e i cittadini concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di volontariato, come definiti dal presente regolamento.

2. Il provvedimento di incarico definisce, in particolare:

- gli obiettivi che la collaborazione intende perseguire e le attività da svolgere;
- la durata dell'incarico, le cause di sospensione o di conclusione anticipata dello stesso;
- le modalità e i limiti di intervento, il ruolo e i reciproci impegni dei soggetti coinvolti;
- la necessità e le caratteristiche della copertura assicurativa;
- la necessità di utilizzo di dispositivi di protezione individuale;

- le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- l'assunzione di responsabilità per eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- le misure di pubblicità degli interventi realizzati, il monitoraggio periodico degli stessi, l'eventuale affiancamento ai volontari di personale dipendente dal Comune;
- la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione per inosservanza del presente regolamento o del provvedimento di incarico;
- le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

Art. 5

Forme di riconoscimento per le attività realizzate

1. Al fine di dare visibilità alle attività realizzate dai volontari nell'interesse generale, possono essere adottate forme di pubblicità quali, a titolo esemplificativo, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle attività realizzate, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione della pratica di cura condivisa dei beni comuni.

Art. 6

Requisiti soggettivi

1. I volontari devono essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali:
 - a) residenza o domicilio nel Comune di Abbadia San Salvatore;
 - b) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'incarico stesso, (da auto dichiarare a cura del volontario);
 - c) età superiore ai 18 anni.
2. Il Comune si riserva in ogni momento, pena la revoca dell'incarico, di sottoporre i volontari a visita medica presso la Struttura Sanitaria Pubblica o di richiedere ulteriori documentazioni e/o certificazioni.
3. Nell'affidamento degli incarichi ai volontari sarà data priorità a coloro che sono destinatari di sussidi o altri benefici da parte del Comune.

Art. 7

Qualificazione giuridica dell'incarico

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento non vanno intesi come sostitutivi di prestazioni di lavoro subordinato, né come indispensabili per garantire le normali attività comunali, nel cui ambito si inseriscono in modo complementare e di ausilio, costituendo un arricchimento di dette attività tramite l'apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza dei volontari.
2. Gli incarichi si intendono conferiti escludendo tassativamente ogni instaurazione di rapporto di impiego. L'incarico, inoltre, si intende revocabile in qualsiasi momento per recessione di una delle parti.
3. La durata di ogni incarico si intende a tempo determinato e sarà stabilita di volta in volta dal Responsabile del Servizio con il provvedimento di incarico di cui al precedente articolo 4.

Art. 8

Modalità organizzative

1. Le attività lavorative dei volontari sono organizzate dal Responsabile del Servizio interessato.

2. A ciascun volontario sarà rilasciato un tesserino di riconoscimento attestante la qualifica di volontario del Comune di Abbadia S. Salvatore.

Art. 9

Prevenzione dei rischi

1. Ai volontari devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I volontari sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Responsabile del Servizio di riferimento ritiene adeguati.
3. Il provvedimento di incarico di cui al precedente articolo 4 disciplina le eventuali coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di collaborazione, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 10

Doveri dei volontari

1. Ciascun volontario è tenuto, pena la revoca dell'incarico a:
 - a) svolgere i compiti assegnati con la massima **diligenza ed in conformità con le direttive** impartite dal Responsabile di Servizio di riferimento;
 - b) **rispettare gli orari** di attività prestabiliti;
 - c) **tenere un comportamento** improntato alla massima correttezza;
 - d) **collaborare** con gli amministratori comunali e i dipendenti comunali;
 - e) **informare tempestivamente** il Responsabile del Servizio di tutti i fatti e circostanze che richiedono l'intervento del personale comunale;
 - f) **segnalare tempestivamente** al Responsabile del Servizio la propria assenza;
 - g) **rispettare l'obbligo di non diffondere notizie e/o informazioni riservate** apprese durante l'espletamento dei compiti assegnati;
 - h) **restituire in buone condizioni**, al termine delle attività, gli strumenti, le attrezzature e i dispositivi forniti, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.
2. Ciascun volontario è **personalmente responsabile** qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale.
3. L'Amministrazione comunale e i dipendenti comunali **sono sollevati da ogni responsabilità** nei confronti di terzi, qualora il volontario si renda responsabile dei comportamenti di cui al comma precedente.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

1. I dati forniti dai volontari per la presentazione delle candidature sono acquisiti e trattati dal Comune nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 30.06.2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) unicamente per le finalità di cui al presente regolamento e non saranno comunicati o ceduti a terzi.

2. Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7, del citato D.Lgs. n. 196/2003 tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento.

Art. 12

Sperimentazione

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di anni due.
2. Durante il periodo di sperimentazione, il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini volontari, l'attuazione del presente regolamento, al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione e l'Amministrazione ne darà idonea pubblicità.
2. Copia del presente regolamento sarà pubblicato sul sito web del Comune.
3. Le esperienze di volontariato già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento saranno disciplinate nel rispetto delle sue disposizioni.